

Convenzione tra CREA e La Viticola

Il **Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria** (di seguito CREA), con sede legale in via della Navicella 2/4, 00184 - Roma, nella persona del Direttore Generale, nata a, il e domiciliata per la carica presso la sede legale del CREA

e

la **Società "La Viticola SRL"** (di seguito La Viticola), spin off-con il sostegno del CREA costituita il 11/10/2024, con domicilio fiscale e sede legale presso Via Melchiorre Gioia, 11 – Torino, in persona del Legale rappresentante, nata a il, residente a, Via, c.f.

premesse che

- il Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 297 in materia di "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori" disciplina gli interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie derivanti dalle medesime attività, al fine di rafforzare la competitività tecnologica dei settori produttivi e di accrescere la quota di produzione e di occupazione di alta qualificazione;
- il CREA è Ente nazionale di ricerca e sperimentazione agraria di diritto pubblico, istituito con D.Lgs. 454/1999, modificato con la Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 comma 381, che ne ha cambiato la denominazione da CRA in CREA, e con la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1 commi 665-668;
- il CREA ha come finalità istituzionale l'agevolazione della formazione di spin-off allo scopo di favorire, utilizzando le conoscenze scientifiche e le competenze professionali presenti nell'Ente, la nascita di imprese innovative aventi come scopo la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi;
- il Consiglio di Amministrazione del CRA ha approvato con Delibera n. 175 del 20/12/2013 il "Regolamento spin-off del CRA" che disciplina le modalità di partecipazione del CREA e gli obblighi delle costituende società spin-off sostenute dal CREA;
- tale Regolamento, oltre alla normativa di legge in materia, costituisce riferimento per quanto non previsto dalla presente Convenzione;
- La Viticola Srl è una start up innovativa iscritta al registro delle imprese - sezione speciale start up e che pertanto l'attuale Statuto necessita di un eventuale adeguamento alla normativa in materia di spin-off;
- il CREA ha interesse a riconoscere La Viticola come spin-off sostenuto del CREA, ospitando la medesima società presso la struttura del proprio Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia, sede di Susegana, al fine di incrementare le sinergie tra il mondo della ricerca ed il mondo imprenditoriale ed allo scopo di perseguire il trasferimento dei risultati nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi e lo sfruttamento delle conoscenze acquisite dal personale dell'Ente;
- il Consiglio di Amministrazione del CREA, tenuto conto della proposta espressa dal Direttore Tecnico Scientifico a fronte della disamina degli atti e documenti prodotti dai dipendenti proponenti svolta dal Gruppo di Lavoro costituito con Decreto del Direttore Generale n. 99330 del 13/11/2024, per attività di supporto alla valutazione di nuove proposte spin-off, ha autorizzato con propria Delibera n. ... del **il riconoscimento della start-up innovativa La Viticola Srl come spin-off sostenuto dal CREA**, avente come scopo lo sviluppo di una piattaforma tecnologica per l'erogazione di servizi rivolti alle aziende agricole al fine di agevolare la digitalizzazione e la transizione ecologica nel settore vitivinicolo.

convengono quanto segue

Art. 1 - Valore delle premesse e

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Definizioni

- Il CREA e La Viticola convengono che, per le finalità della presente Convenzione I termini indicati abbiano il seguente significato:
- "Attività produttiva": l'attività, svolta da La Viticola, in laboratorio o in ufficio, finalizzata alla produzione di servizi, per conto proprio o di terzi, finalizzati a produrre un reddito all'impresa;
- "Attività di ricerca": l'attività, svolta da La Viticola, in laboratorio o in ufficio, finalizzata ad accrescere il know-how aziendale di La Viticola ai fini dello sviluppo di prodotto/servizio;
- "Attività di ricerca congiunta": attività che La Viticola e CREA possono decidere di svolgere insieme e che prevedano l'ottenimento di risultati economici o scientifici per entrambe le Parti;
- "Background": opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e s.m.i., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima dell'avvio del rapporto di collaborazione oggetto della presente Convenzione;
- "Sideground": opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e s.m.i., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, se realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia della presente Convenzione ma non in esecuzione dello stesso, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto della presente Convenzione;
- "Foreground": opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e s.m.i., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e s.m.i., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti in occasione dell'attuazione del rapporto oggetto della presente Convenzione e in ragione di esso.

Art. 3 - Scopo e durata della Convenzione

La Convenzione ha lo scopo di regolare i rapporti tra CREA e La Viticola in merito all'uso, da parte della società, degli spazi, dei beni e degli altri servizi necessari per l'esercizio delle previste attività, di seguito in dettaglio specificate, ubicati presso la sede di Susegana del Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia del CREA (di seguito CREA-VE) Via Casoni 13/A, 31058 Susegana (TV).

La durata della Convenzione è di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, rinnovabili per ulteriori tre anni laddove ricorrano le condizioni previste dal Regolamento citato.

Art. 4 - Personale partecipante e accesso alla struttura ospitante

Partecipa a La Viticola il personale di seguito elencato.

Personale interno al CREA:

Dott. Luca Nerva, (Primo ricercatore presso il CREA-VE, sede di Conegliano)

Dott. Walter Chitarra, (Primo ricercatore presso il CREA-VE, sede di Conegliano)

Dott.ssa Federica Gaiotti, (Prima ricercatrice presso il CREA-VE, sede di Conegliano)

Ogni altro nominativo esterno al CREA che in futuro dovesse partecipare a La Viticola dovrà essere tempestivamente comunicato al Direttore del CREA-VE prima dell'utilizzo degli spazi richiesti e allegato alla presente Convenzione per consentirne l'accesso alla struttura ospitante.

Resta espressamente convenuto tra le Parti che la partecipazione alla società La Viticola di soggetti esterni al CREA è vincolata al rispetto della normativa vigente in materia di individuazione di tali soggetti collegata alla natura di Ente pubblico del CREA.

Il personale di La Viticola esterno al CREA è ammesso nei locali della struttura indicati al successivo articolo, con le medesime modalità valevoli per il personale interno. L'attività dello spin-off dovrà necessariamente sovrapporsi all'orario di apertura della sede, sarà a carico dello spin-off un eventuale incremento di orario di apertura, e subordinato all'autorizzazione del Direttore del Centro.

L'accesso di tutto il personale di La Viticola in orari diversi avverrà previa autorizzazione preventiva del Direttore del CREA-VE. Compatibilmente con le esigenze della struttura sono altresì ammessi temporaneamente soggetti esterni aventi rapporti con la società spin off in esclusiva relazione all'attività svolta da quest'ultima.

Art. 5 - Beni e servizi forniti dalla struttura ospitante alla La Viticola

La Viticola potrà avvalersi dei beni del CREA così come individuati nell'allegato 1, nonché dei servizi che saranno di seguito indicati.

L'erogazione e l'utilizzo da parte di La Viticola di tali beni e servizi si configura come sostegno all'attività di La Viticola in qualità di spin-off sostenuto del CREA. L'uso di tali beni e servizi si intende concesso a condizioni agevolate e secondo le modalità appresso indicate per le fasi di incubazione e comunque per l'intera durata della presente Convenzione.

Allo scadere della Convenzione, nel caso che le parti decidano di continuare l'attività in stretta collaborazione, potranno essere fissati i criteri per l'utilizzazione di tutte le risorse (infrastrutture e servizi) e le relative modalità di pagamento.

La Viticola potrà utilizzare i seguenti beni, di proprietà del CREA, presso la sede distaccata di Susegana, sita in Via Casoni 13/A, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione, secondo le modalità previste nella stessa:

a) Uso non esclusivo del locale di 18 mq adibito ad ufficio (Stanza n.4), sito presso il CREA-VE, sede di Susegana e dotato di 2 postazioni di lavoro. Se durante il funzionamento dello spin-off a tempo pieno dovesse risultare necessario ulteriore spazio uso ufficio da parte de La Viticola, la relativa richiesta dovrà essere inoltrata preventivamente al Direttore del CREA-VE che valuterà e disporrà le condizioni d'uso. L'uso della biblioteca o altri locali del CREA-VE per ospiti esterni ed incontri commerciali dovrà essere concordata con il Direttore del CREA-VE che ne stabilirà anche il relativo rimborso economico al momento della specifica richiesta.

b) Uso non esclusivo del laboratorio stanza n. 18 (45 mq) e utilizzo non esclusivo delle attrezzature tecniche, tecnologiche, e strumentali

Il CREA fornirà ad uso non esclusivo a La Viticola arredi, impianti, attrezzature tecniche e tecnologiche, strumenti, di proprietà del CREA riportate nell'allegato 1, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione e secondo le modalità previste nella stessa.

La Viticola, nell'ipotesi in cui lo ritenga opportuno, avrà facoltà di detenere ed installare a proprie spese e presso la struttura ospitante, proprie strumentazioni e apparecchiature finalizzate alla propria attività, osservando ogni prescrizione in relazione alle norme di sicurezza ed antinfortunistiche vigenti nell'ambito della struttura ospitante, previa autorizzazione del Direttore del CREA-VE, che ne definirà le modalità di sistemazione. Queste ultime potranno essere utilizzate per periodi ben definiti anche dal personale del CREA-VE a seguito di motivata richiesta del Direttore.

La Viticola sarà responsabile di ogni danno causato alle attrezzature ricevute in uso nonché del deperimento degli stessi derivanti da qualsiasi azione dolosa o colposa ad essa imputabile.

Tutte le attività di La Viticola dovranno essere svolte nei locali concessi in uso non esclusivo, senza libera disponibilità di altre postazioni o altri spazi.

c) Utilizzo degli impianti e servizi del CREA-VE (servizio idrico-sanitario, di riscaldamento, di illuminazione, di pulizia e vigilanza, telefonici e telematici connessi).

La Viticola potrà fruire dei servizi telefonici, della rete telematica interna, del relativo server di rete e di collegamenti internet attivi sulle postazioni di lavoro citate. Per le utenze la società *spin off* verserà un rimborso, relativo e proporzionato al suo utilizzo, così come individuato al successivo art. 7, a partire dal secondo anno della presente Convenzione: tale somma sarà conteggiata in base alle spese sostenute l'anno precedente e conguagliate al termine dell'esercizio, tenuto conto delle effettive spese di gestione

del CREA-VE.

Il CREA-VE provvederà agli interventi di manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti generali e delle attrezzature messi a disposizione della società spin-off. Restano a carico della struttura ospitante gli adempimenti relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza delle infrastrutture e dei relativi impianti.

L'uso da parte della società spin off di qualsiasi altra strumentazione o software di proprietà del CREA-VE, non compresi nell'allegato 1, sarà soggetto a specifica autorizzazione rilasciata dal Direttore della struttura.

Art. 6 - Obblighi di La Viticola

La Viticola si impegna altresì a:

- impostare la propria attività produttiva in modo da escludere un potenziale conflitto interessi con il CREA e ad adottare ogni comportamento conseguente nei confronti del proprio personale e di eventuali collaboratori anche temporanei;
- vigilare affinché non si verifichino situazioni concorrenziali con il CREA anche nelle eventuali collaborazioni o rapporti con soggetti terzi;
- utilizzare e conservare con diligenza i beni immobili, mobili e le pertinenze concessi in uso alla stessa dalla presente Convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali della società. Inoltre, si impegna a restituire gli stessi beni alla scadenza della Convenzione, in stato di buona conservazione in rapporto al deperimento naturale dovuto all'usura e a provvedere a rimborsare le spese per riparazioni conseguenti a eventuali danni attribuibili alla non corretta utilizzazione dei beni. Eventuali controversie relative allo stato dei beni verranno sottoposte preliminarmente ad una commissione composta da un rappresentante del CREA-VE, da un rappresentante de La Viticola e da un terzo individuato di comune accordo;
- sollevare il CREA da qualsiasi responsabilità inerente al danneggiamento o il furto di beni di La Viticola custoditi presso i locali del CREA-VE;
- osservare e a far osservare ai dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento del personale dipendente del CREA, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 26/07/2024, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e reperibile al link https://www.crea.gov.it/ricerca2?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_9nn3NkZ4S4D3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_9nn3NkZ4S4D3_mvcPath=%2Fview_content.jsp&com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_9nn3NkZ4S4D3_redirect=%2Fricerca2%3Fq%3Dcodice%2520comportamento&com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_9nn3NkZ4S4D3_assetEntryId=5498313&com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_9nn3NkZ4S4D3_type=content&inheritRedirect=true
- sollevare il CREA da qualsiasi responsabilità inerente all'infortunio del personale esterno al CREA partecipante alla società o di altri soggetti che accedessero ai locali della struttura in relazione a rapporti in essere con La Viticola.
- la messa a disposizione della struttura ospitante della strumentazione di La Viticola, per lo svolgimento delle ricerche congiunte, sarà preceduta da esplicito accordo;
- osservare le disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla struttura ospitante. La copertura assicurativa dovrà essere garantita dallo spin off, parimenti l'assicurazione per danni a terzi.
- garantire il corretto impiego delle apparecchiature informatiche, nel pieno rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo alla normativa in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, modificato dal D. Lgs. n. 101/2018);
- attenersi, per quanto concerne l'accesso alla struttura ospitante da parte del personale operante in La Viticola, alle disposizioni e agli orari previsti dalla struttura ospitante per l'accesso ai suoi locali. È necessario prevedere che il tempo di utilizzo dei locali e delle strumentazioni da parte del personale dello spin off non si sovrapponga alla normale attività istituzionale alla quale è subordinato.

- garantire, nelle circostanze di cui al precedente punto, l'osservanza delle procedure di sicurezza antifurto in essere presso la struttura, previo accreditamento al sistema, del personale esterno al CREA facente parte della La Viticola, così come ad attenersi alle prescrizioni di sicurezza in relazione al possesso da parte di tale personale di chiavi di accesso perimetrale e interno della struttura ospitante.

Art. 7 – Corrispettivi e modalità di pagamento

La Viticola verserà al CREA, a partire dal secondo anno, **un rimborso per l'utilizzo dei servizi forniti dal CREA** specificati nel precedente art. 5, lettera c). Il rimborso, che sarà conteggiato su base annua a consuntivo, dovrà essere versato al CREA entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della nota di addebito.

Il pagamento sarà eseguito mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al CREA presso la Banca BNL, Agenzia di Roma - Via Degli Aldobrandeschi, 300 – 00163 Roma (IBAN IT 19S0100503382000000218660) CIN S BIC/SWIFT: BNLIITRR, indicando nella causale del pagamento..... CREA-VE

In caso di proroga, il corrispettivo e le modalità di erogazione dello stesso saranno successivamente indicati con atto sottoscritto da ambo le parti.

Art. 8 - Attività di ricerca e attività di ricerca congiunte

La Viticola potrà svolgere Attività di ricerca autonome, anche presso i locali del CREA.

La Viticola e CREA potranno pianificare e attuare "Attività di ricerca congiunte". In tal caso la ripartizione dei diritti e degli oneri tra i due soggetti sarà normata con accordi separati *ex ante*, seppur connessi con la presente Convenzione. In tali accordi dovranno essere definiti, in particolare, la gestione economica dei risultati delle attività di ricerca congiunte (background, sideground and foreground e politiche di gestione dei diritti intellettuali e patrimoniali).

Art. 9 - Proprietà Intellettuale del background di La Viticola e del CREA

(ai sensi dell'art.11 del Regolamento spin-off del CREA)

Il CREA riconosce a La Viticola il libero sfruttamento delle conoscenze scientifiche e tecniche maturate da Nerva, Chitarra e Gaiotti all'interno della propria attività presso il CREA (background dei proponenti) e di eventuali nuove conoscenze maturate nella propria attività di ricercatori presso il CREA (sideground e foreground dei proponenti in CREA).

Il CREA si riserva in ogni caso la facoltà di utilizzare il background, il sideground e il foreground dei dipendenti partecipanti a La Viticola, unicamente per le proprie attività di ricerca e senza possibilità alcuna di utilizzo commerciale.

Viceversa, alla data di stipula della presente Convenzione, non è previsto che La Viticola sfrutti conoscenze e/o altra proprietà intellettuale (es. dati, brevetti, ecc) maturata all'interno del CREA da altro personale dell'Ente o congiuntamente ad altro personale. Qualora, in futuro, si verificasse tale necessità, le Parti si accorderanno per permettere a La Viticola il loro sfruttamento che, di norma, sarà a titolo oneroso e dovrà seguire le normali procedure adottate dall'Ente per la concessione di licenze a terzi.

Art. 10 - Proprietà intellettuale sul foreground, maturata In Attività produttive e di ricerca interne a La Viticola (ai sensi dell'art. 11 del Regolamento spin-off del CREA)

La proprietà intellettuale dei risultati dell'attività di La Viticola (sideground e foreground), conseguiti in data successiva alla costituzione di quest'ultima, è della società stessa, fatto salvo il diritto del CREA ad ottenere una licenza non esclusiva, gratuita, illimitata e senza diritto di sublicenza, circoscritta alla unica ed esplicita finalità di ulteriore ricerca interna all'Ente.

Per quanto riguarda i diritti economici connessi alle attività di ricerca congiunte, con l'eventuale deposito di brevetti, essi saranno definiti negli accordi *ex ante* di cui al precedente art. 8.

Art. 11 - Copertura assicurativa

La Viticola è tenuta a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi in relazione a danni o infortuni causati a personale o cose del CREA-VE o ad aventi relazioni istituzionali con tale struttura.

Art. 12 - Spese di bollo e registrazione

Le parti convengono che la presente Convenzione/contratto, redatta in triplice copia, è soggetta a

registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 4 – atti non aventi prestazioni e contenuti patrimoniali – della tabella parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Le spese di bollo sono a carico di La Viticola, mentre le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

La presente Convenzione, in base alla normativa vigente, non è soggetta ad IVA.

Art. 13 - Foro competente

Qualora insorgano questioni relative ad interpretazioni o all'esecuzione del presente atto, le parti si impegnano a perseguire la soluzione in via amichevole, preliminarmente rispetto alla proposizione di azioni giudiziali.

Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le parti, il Foro competente sarà quello di Roma.

Art. 14 - Rinvio e norme applicabili

La presente Convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti, ed in particolare per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra La Viticola ed il CREA, si applicano le disposizioni del Codice civile, della legislazione vigente in materia e, in via del tutto subordinata, del Regolamento spin-off del CREA citato in premessa, con particolare riferimento per quanto attiene all'utilizzo da parte della società spin off del logo "spin off sostenuto dal CREA" (art. 10 Reg. citato) e per la proprietà intellettuale dei risultati dell'attività della società di spin off (art. 11 Reg. citato).

Luogo....., data

per La Viticola SRL
Il Legale Rappresentante
Dott. Luca Nerva

per il CREA
Il Direttore Generale
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del codice civile, i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7, 9 della presente Convenzione/contratto.

per La Viticola SRL
Il Legale Rappresentante
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

per il CREA
Il Direttore Generale
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Allegato 1 – Elenco dei beni e delle attrezzature tecniche e tecnologiche concessi a La Viticola dalla struttura ospitante (CREA-VE, sede di Susegana).

1. 2 scrivanie (stanza 4);
2. Fotocopiatrice (carta e toner a carico spin off);
3. Termociclatori (stanza 18);
4. Cappa a flusso laminare (stanza 18);
5. Bilancia di precisione (stanza 18);
6. Lettore di piastre (stanza 18);
7. Bancone per analisi (stanza 18);
8. Acqua distillata e l'acqua ultrapura per quantità limitate (meno di 10 litri/mese)